

- il riferimento al punto 24 è soppresso;
- il riferimento al punto 41 C è sostituito dal riferimento al punto 42 A:

b) è aggiunto il comma seguente:

«Secondo la stessa procedura possono essere chieste garanzie particolari per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile utilizzata da uno stabilimento e il controllo medico del personale adibito al lavoro e alla manipolazione delle carni fresche».

3) Articolo 17:

a) paragrafo 2:

- alla lettera b) il riferimento al capitolo V è sostituito dal riferimento al capitolo VI;
- alla lettera c) il riferimento al capitolo VI è sostituito dal riferimento al capitolo VII;
- alla lettera d) il riferimento al capitolo VII è sostituito dal riferimento al capitolo VIII;
- alla lettera e) il riferimento al capitolo X è sostituito dal riferimento al capitolo XI e il riferimento al capitolo XIII dal riferimento al capitolo XIV;
- alla lettera g) il riferimento al capitolo XIV è sostituito dal riferimento al capitolo XV;

b) nel paragrafo 3 il riferimento al capitolo XIII è sostituito dal riferimento al capitolo XIV.

4) Articolo 18:

a) paragrafo 1, lettera b):

- i) il riferimento al capitolo VIII è sostituito dal riferimento al capitolo IX;

ii) il riferimento al capitolo IX è sostituito dal riferimento al capitolo X;

iii) il riferimento al capitolo XI è sostituito dal riferimento al capitolo XII;

b) nel paragrafo 3 il riferimento al capitolo VIII, punto 45, lettera d) è sostituito dal riferimento al capitolo IX, punto 46.

5) All'articolo 20, lettera d) il riferimento al capitolo X, punto 57 è sostituito dal riferimento al capitolo XI, punto 58.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK